

## CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

#### **Art. 128 Trasferimento automatico della chiamata**

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.